



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3043 di data 4 aprile 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Autorizzazione per la costruzione di un garage per i mezzi battipista e sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/3/18 denominata "Gabia 3" nella skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Sara SBETTI	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 21 marzo 2022, prot. n. 199152, con la quale la società Johannes Prinoth S.a.s., con sede in Campitello di Fassa, Strada de Salin n. 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione per la costruzione di un garage per i mezzi battipista e per la sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/3/18 denominata "Gabia 3" nella skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenzianti i lavori proposti, a firma ing. Andrea Boghetto, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	00_REL01_Elenco Documenti.pdf	199152	21/03/2022	A01
2	01_REL02_Relazione Tecnica Illustrativa.pdf	199152	21/03/2022	A02
3	02_REL03_Elenco particelle.pdf	199152	21/03/2022	A03
4	03_REL04_Relazione geologica preliminare.pdf	199152	21/03/2022	A04
5	04_TAV01_Corografia.pdf	199152	21/03/2022	A05
6	05_TAV02_Ortofoto.pdf	199152	21/03/2022	A06
7	06_TAV03_Estratto PUP.pdf	199152	21/03/2022	A07
8	07_TAV04_Estratto catastale.pdf	199152	21/03/2022	A08
9	08_TAV05_Estratto PRG.pdf	199152	21/03/2022	A09
10	09_TAV06_Carta Sintesi Pericolosità.pdf	199152	21/03/2022	A10
11	10_TAV07_Carta Geologica.pdf	199152	21/03/2022	A11
12	11_TAV08_Planimetria generale.pdf	199152	21/03/2022	A12
13	12_TAV09_Pianta e Sezioni Garage.pdf	199152	21/03/2022	A13
14	13_TAV10_Viste 3D.pdf	199152	21/03/2022	A14
15	14_TAV11_Profilo e Sezioni pista Gabia 3.pdf	199152	21/03/2022	A15

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un garage per il ricovero di battipista ed altri mezzi e macchinari a servizio della sciovina "Gabia" e delle correlate piste da sci. Il manufatto che risulta completamente interrato se non nel prospetto che presenta due portoni d'accesso ha una superficie inferiore a 300 mq. Il volume di sterro, previsto di circa 2.500 mc, derivante dagli scavi per la sua realizzazione viene impiegato per interventi di sistemazione e regolarizzazione della pista da sci denominata "Gabia 3"; lo spessore di tale riporto non supera i 2.50 m.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Johannes Prinoth S.a.s., con sede in Campitello di Fassa, Strada de Salin n. 12, ad eseguire interventi per la costruzione di un garage per i mezzi battipista e per la sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/3/18 denominata "Gabia 3" nella skiarea del Col Rodella, in Comune di Campitello di Fassa, quali risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle seguenti prescrizioni:
 - il riporto di terreno sul sedime della pista "Gabia 3", proveniente dallo scavo necessario per realizzare il garage, dovrà conservare l'attuale conformazione a vallecola allo scopo di mantenere la direzione dei deflussi;
 - nell'esecuzione dei riporti dovranno essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la stabilità del terreno apportato;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, dovranno essere sottoposte ad accurato rinverdimento mediante reimpiego della cotica erbosa precedentemente asportata ed accantonata e mediante semina di adatto miscuglio foraggiero, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso, adottando se del caso idonei sistemi artificiali;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;

7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr